

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani

REGOLAMENTO EX ART. 35 D.P.R. 221/1950

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.1 - Natura giuridica degli Ordini Professionali

- 1.L' Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un Ente Pubblico non economico di natura associativa che riunisce gli esercenti la professione sanitaria.
- 2.Esso agisce quale soggetto sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici propri della professione sanitaria.
- 3.L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.
4. l'Ordine è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

- 1.Scopo del presente regolamento di gestione, di funzionamento e di organizzazione degli Organi di amministrazione, disciplinari e di controllo dell'Ordine è quello di:
 - a) attuare i principi e le disposizioni delle leggi vigenti;
 - b) completare ed integrare la normativa di fonte statale;
 - c) disciplinare i rapporti dell'Ordine con gli esercenti la professione sanitaria e tra loro per tutto quanto non previsto nelle fonti statali e negoziali.

Art.3 - Organi

- 1.Sono organi dell'Ordine:
 - a) L'Assemblea degli Iscritti;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Le Commissioni di Albo;
 - e) Il Collegio dei Revisori.

CAPO 2

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art.4 - Natura giuridica

1.L' Assemblea degli Iscritti all'Ordine è organo collegiale, permanente, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, sottoposta alle variazioni nella compagine associativa a seguito di iscrizione, cancellazione e sospensione dall'attività professionale.

2.Essa è costituita dagli iscritti sia all'Albo dei Medici Chirurghi che all'Albo degli Odontoiatri, convocati o in modalità elettiva o in sede ordinaria o straordinaria.

Art.5 - Sede adunanze

1.Le adunanze dell'Assemblea degli Iscritti si tengono presso la sede sociale o presso diverso luogo atto a garantire la piena accessibilità degli aventi diritto e la centralità territoriale.

2.La sede dell' adunanza dell'Assemblea degli Iscritti deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

3. qualora, per eventi di carattere eccezionale quali pandemie ecc., non sia possibile tenere in presenza le adunate, l'Assemblea – con esclusione di quella elettiva – si può svolgere in modalità telematica, su piattaforme che consentono la partecipazione attiva di tutti i convocati .

CAPO 3

ASSEMBLEA IN MODALITA' ELETTIVA

Art.6 - Assemblea elettiva

1.L'assemblea elettiva deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade, per eleggere, in assemblea , fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto:

a) Il Consiglio Direttivo, costituito dai componenti della Commissione di Albo per la professione medica, integrati, secondo quanto previsto al comma 2° dall'art.6 della Legge n. 409/1985, dai due eletti, iscritti all' Albo per la professione di odontoiatra, che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

b) La Commissione di Albo, che, per la professione medica, costituita da quindici membri corrispondente alla componente medica del Consiglio Direttivo;

c) La Commissione di Albo, che, per la professione di odontoiatra, è costituita da cinque componenti iscritti nel medesimo albo;

d) due componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori eletti tra gli iscritti agli albi.

2.Oltre a quanto previsto dal precedente comma 1), l'Assemblea in modalità elettiva si riunisce:

a) per l'elezione suppletiva di cui all'art. 22 del D.P.R. 5 /4/ 1950 n.221, quando i componenti del Consiglio Direttivo, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa a meno della metà;

b) per il rinnovo degli organi istituzionali a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo di cui all'art.6 del D.Lgs. C.P.S. n.233/46.

Art.7 - Convocazione

1.L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o, per i medici non ancora in possesso di un indirizzo PEC, tramite raccomandata a.r. o posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consigliodirettivo, delle commissioni di albo e del collegio dei revisori uscenti, nonché i giorni delle votazioni e, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

2.Della convocazione deve essere, altresì, dato avviso, entro il predetto termine,sul sito internet dell'Ordine e della Federazione nazionale.

Art.8 - Validità

1.La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

2.Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni alla Federazione nazionale e al Ministero della salute.

3. con delibera del Consiglio Direttivo è possibile stabilire che le votazioni si tengano in modalità telematica, individuando le procedure operative che saranno validate dalla Federazione.

4.Avverso la validità delle operazioni elettorali, entro trenta giorni dallaproclamazione dei risultati, è ammesso, da ogni iscritto all'Albo, ricorso allaCommissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che decide neltermine di sei mesi.

Art. 9 - Presentazione delle liste

1.Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

2.Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.

3.La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

4.In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Art. 10 Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:

- a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario;

2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.

3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.

4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

Art. 11- Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, del DM 15/3/2018, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e delle Commissioni di albo, nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.

3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

5. Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente, il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e

provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.

8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 8, comma 1 del presente regolamento. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Art. 13 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.

4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.

5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, la Commissione di albo e il Collegio dei revisori, si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

Art. 14 - Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori, nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

CAPOIV

ASSEMBLEE:ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art.15 - Assemblea Ordinaria

1. Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto generale e del bilancio di previsione.

2. il rendiconto generale o bilancio consuntivo, deve essere approvato non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo alla conclusione dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine stabilito da norme di legge o regolamentari.

3. il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, salvo diverso termine stabilito da norme di legge o regolamentari.

Art.16- Assemblea straordinaria

1.Si riunisce:

a) ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo ritenga necessario;

b) Quando un sesto degli iscritti ne faccia richiesta;

c) Allorché occorra deliberare sui ricorsi avversi le deliberazioni del C.D. per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. C.P.S. 233/1946;

d) ove necessiti deliberare in merito alle spese non contemplate nel bilancio di previsione alle quali non può farsi fronte con il fondo per le spese impreviste.

Art.17- Convocazione

1.L'Assemblea degli Iscritti, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, ne cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.

2.Per l'Assemblea degli Iscritti in modalità ordinaria o straordinaria l'avviso di convocazione con l'indicazione dell'O.d.G., del luogo, della data e dell'ora della seduta deve essere inviato a mezzo di posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della data stabilita ed entro lo stesso termine pubblicato sul sito dell'Ordine.

3.Della modalità di convocazione occorre dare comunicazione agli iscritti attraverso il sito istituzionale dell'Ordine.

Art.18 - Validità – Inizio lavori – Sedute deserte

1.L'Assemblea degli Iscritti convocata in sede ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, se interviene almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo.

2.Si computano come intervenuti, sia in sede ordinaria che straordinaria, gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti. La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione. Nessuno iscritto può essere investito di più di due deleghe.

3.I lavori delle assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, iniziano appena raggiunto il numero legale.

4.Trascorsa un'ora dall'orario indicato nella convocazione, non pervenendosi al numero legale, il Presidente dell'Ordine dichiara deserta la seduta.

Art. 19 - Svolgimento sedute

1.Gli argomenti sottoposti alla valutazione dell'organo assembleare sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

2.Nella discussione degli argomenti posti all'O.d.G. i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.

3.Nessun componente può intervenire più di una volta sullo stesso argomento.

Art.20 - Sistema di votazione

1.Di regola nelle Assemblee ordinaria e straordinaria si adotta il sistema di votazione palese.

2. Questo può avvenire, su indicazioni del Presidente, attraverso alzata di mano, alzata e seduta, appello nominale, forma tacita; in quest'ultimo caso alla domanda formale del Presidente, se tutti sono d'accordo su una data proposta e nessun'altra obiezione, la stessa si intende approvata.

3. Le deliberazioni delle Assemblee in sede Ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti, compresi quelli plurimi assegnati per delega ai presenti. In caso di parità, nel sistema di votazione palese, prevale il voto del Presidente, salvo nel caso che la votazione avvenga a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.21 - Il processo verbale

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli Iscritti.

2. Nelle sedute dell'assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, che deve riportare il giorno, il mese e l'anno della seduta, i partecipanti e le deleghe attribuite, le modalità ed i risultati delle votazioni e, su espressa richiesta degli interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni inerenti il punto dell'ordine del giorno.

3. L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea degli iscritti deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché esso sia valido e efficace.

CAPO V

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA

Art. 22- Disposizioni preliminari e generali

1. È dovere dei Consiglieri dell'Ordine, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo.

2. Ogni Consigliere dell'Ordine esercita il proprio ruolo di indirizzo, di gestione, di vigilanza e di controllo, nel rispetto delle funzioni attribuite dal quadro normativo di riferimento, sulla base degli indirizzi prefissati e del bilancio di previsione, all'insegna della trasparenza e dell'imparzialità.

3. Il Componente del C.D. dell'Ordine ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi di natura patrimoniale e/o personale propri o dicongiunti e affini fino al grado massimo di parentela riconosciuto dalla legge.

4. Ogni Componente del C.D. dell'Ordine, nell'esercizio del proprio ruolo, ispira la propria attività a principi morali ed etici.

Art.23 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea convocata con modalità elettiva, dagli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto.

2. Esso è composto da n.15 componenti della Commissione Albo per la professione medica aumentati, secondo quanto previsto dal co.2° dell'art.6 della Legge 409/1985, da n.2 componenti dei cinque complessivamente eletti della Commissione di Albo per la professione di Odontoiatra.

3. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti;

5. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

6. con le modalità di cui al comma 3) ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario.

7. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 24 - Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo

1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o preli la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c) , d) ed e) del comma 1,

eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Al Consiglio Direttivo spetta, inoltre, deliberare.

a) La dotazione organica del personale dell'Ordine;

b) I regolamenti da sottoporre all'esame della Federazione

c) I contratti attivi e passivi con altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati

d) Ratificare l'operato e le iniziative adottate in via d'urgenza dal Presidente, con deliberazione assunta senza il voto del Presidente stesso;

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 25– Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese, possibilmente a data fissa, o tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Presidente, oppure quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta.

2. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno è inviato all'indirizzo del consigliere con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo posta elettronica certificata. E' ammessa, per il componente non ancora fornito di PEC, nelle more, la convocazione tramite mail.

4. In caso di necessità e urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente o con strumenti telematici, posta certificata o mail, con preavvisi di almeno 48 ore prima della seduta.

5. La seduta del Consiglio Direttivo non è pubblica e si svolge normalmente nella propria sede, ma, per provata esigenza, può tenersi anche in altro luogo del territorio provinciale, ovvero in modalità telematica.

Art. 26 - Inizio dei Lavori - Sedute Deserte - Mancanza del Numero Legale.

1. I lavori del C.D. dell'Ordine iniziano appena raggiunto il numero legale.

2. Trascorsa un'ora dall'orario indicato nella convocazione, non pervenendosi al numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. La mancanza del numero legale durante lo svolgimento della seduta comporterà prima la sospensione dei lavori e, dopo un tempo ragionevole, protrandosi la situazione di stallo, lo scioglimento della stessa.

Art.27 - Svolgimento delle sedute

1. Gli oggetti sottoposti alla valutazione dell'organo deliberante vengono affrontati seguendo l'ordine del giorno dei lavori.

2. Il Presidente o il componente dell'Organo deliberante può proporre un'inversione dell' O.d.g rappresentandone idonee motivazioni che, ove nessuno si opponga, deve ritenersi accettata. Solo in caso contrario, la richiesta viene sottoposta a votazione.

3. Il Segretario dell'Ordine, su invito del Presidente, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, ove depositato almeno 48 ore prima o inviata all'indirizzo di posta elettronica dei consiglieri, in assenza di osservazioni o proposte di rettifica, prima dello svolgimento del programma dei lavori, si intende approvato.

4. La richiesta di rettifica redatta in forma scritta, trasmessa anche per posta elettronica, deve contenere l'indicazione specifica delle modifiche che si intendono apportare. Sul punto non è consentita comunque l'apertura della discussione.

5. Dopo le comunicazioni del Presidente si passa all'esame degli argomenti posti all'O.d.G..

6. Nessun membro può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento.

Art.28 – deliberazioni

1. per ogni argomento posto all'OdG, deve essere adottata una deliberazione, numerata progressivamente e riportante tutti i presupposti di fatto e di diritto, nonché gli aspetti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore o contro la proposta in discussione.

Art. 29 - Sistema di votazione

1. Di regola il C.D. dell'Ordine adotta il sistema della votazione palese.

2. Questo può avvenire, su disposizione del Presidente, attraverso alzata di mano, appello nominale, forma tacita; in quest'ultimo caso alla domanda formale del Presidente, se tutti sono d'accordo su una data proposta e nessuno muove obiezioni, la stessa si intende approvata.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, nel sistema di votazione palese, prevale il voto del Presidente.

4. Per le deliberazioni concernenti persone nonché negli altri casi previsti dalla legge, si adotta lo scrutinio segreto. In caso di parità, nel sistema di votazione segreta, la delibera viene respinta.

Art.30 - Processi verbali

1. I processi verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario dell'Ordine e debbono riportare il giorno, il mese e l'anno della seduta; i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti, gli argomenti posti all'O.d.G.,

quelli effettivamente trattati, gli aspetti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore o contro la proposta in discussione, le deliberazioni assunte, le dichiarazioni rese a verbale su specifici argomenti dai consiglieri.

Art. 31- Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo

1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione sciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

Art.32 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica quattro anni.
2. Lo Stesso convoca e presiede, avendone prima fissato l'ordine del giorno, l'Assemblea degli Iscritti e il Consiglio Direttivo dell'Ordine;
3. Presiede, inoltre, la Commissione di Albo per l'esercizio della professione medica, sovrintende alla fase procedurale di cui all'art.39 del D.P.R.n.221/50;
4. assicura il buon funzionamento dei lavori degli organi collegiali, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione e ne proclama il risultato;
5. cura l'esecuzione dei deliberati degli organi collegiali e adotta i successivi provvedimenti;
6. decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali e cura che sia fatta menzione esatta nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni adottate.
7. Dirige l'attività degli uffici dell'Ordine.
8. Il Presidente, su questioni urgenti ed indifferibili, per le quali non sia possibile attendere che il Consiglio deliberi in tempo utile, può adottare atti, nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 24, necessari ad assicurare la piena funzionalità nella gestione dell'Ordine; tali atti, adottati sotto forma di determine, sono portati, ai fini della loro ratifica, all'approvazione dell'organo competente nella prima riunione utile. Sono fatti salvi gli effetti di tali provvedimenti sino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art.33– Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art.34 – Tesoriere

1. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità delle risorse finanziarie dell'Ordine, depositate presso gli istituti bancari decisi dal CD.

2. la gestione di tale risorse, nonché i sistemi di incasso e di pagamento, sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal CD.

4. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine e paga le spese, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

5. redige ed aggiorna l'inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine.

Art. 35- Segretario

1. Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso.

2. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

3. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il Tesoriere, il Presidente o il Vicepresidente.

CAPO VI DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 36 - Albi professionali

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 37- Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consigliodirettivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della saluteo del procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali dicui all'articolo 5, comma 3, lettera b) *della legge 3/2018*;
- c) di rinunzia all'iscrizione;
- d) di morosità nel pagamento dei contributi previstidal presente regolamento;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previstodall'articolo 5, comma 5 della legge n. 3/2018.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

CAPO VII

ORGANI DISCIPLINARI

Art.38 - Le Commissioni di Albo

1.L'esercizio delle professioni sanitarie, in ragione dell'alta rilevanza sociale, èassoggettato, oltre alla legislazione statale, al codice deontologico, vincolante per gliiscritti all'Ordine, che a tale norme devono adeguare la loro condotta professionale.

2.La competenza per la trattazione del procedimento disciplinare è affidata alleCommissioni istituite all'interno dell'Ordine provinciale nel cui Albo è iscritto ilsanitario che si rende colpevole di abusi, mancanze nell'esercizio dellaprofessione, fatti disdicevoli al decoro professionale.

3.La Commissione di Albo per la professione medica è costituita dallacomponente medica del Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidentedell'Ordine.

4. La Commissione di Albo per la professione Odontoiatra è costituita da cinquecomponenti eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 della L.409/85.

5.Dopo l'elezione, nella prima riunione dell'organismo disciplinare si procede allanomina, tra i componenti eletti, del Presidente, che presiede la Commissione, ealla scelta del segretario verbalizzante.

Art.39 - Procedimento disciplinare

1.Ha la natura giuridica di un procedimento amministrativo costituito da un insiemedi atti e da un provvedimento.

2. Il potere disciplinare è esercitato dall'Ordine competente nel cui Albo il Sanitariorisulta iscritto e nei confronti di:

- a) liberi professionisti

b) convenzionati con il servizio sanitario nazionale

c) dipendenti ospedalieri e universitari iscritti agli Albi

3. Le cause che determinano l'inizio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 221/50, sono: abusi, mancanze nell'esercizio della professione o qualunque cosa che possa configurare fatti disdicevoli al decoro professionale.

4. Il sanitario è tenuto alla conoscenza del codice deontologico, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare

5. Il procedimento disciplinare ha inizio:

a) d'ufficio;

b) su richiesta del Ministero Della Salute;

c) su richiesta del Procuratore della Repubblica.

6. Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo della professione medica o della professione odontoiatrica, venuto a conoscenza di fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, sia mediante acquisizione diretta di informazioni che a seguito di segnalazione:

a) svolge, in via preliminare, una sommaria verifica delle circostanze volte a valutare se i fatti sono potenzialmente idonei ad avviare un procedimento nei confronti dell'iscritto;

b) in caso affermativo, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, convoca il sanitario esponendo in modo sintetico i motivi della stessa;

c) nel corso dell'audizione del sanitario, espone i motivi della convocazione e pone le domande utili all'acquisizione delle informazioni finalizzate alla decisione della competente commissione ad aprire o meno il procedimento;

d) dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale in cui vengono riportate con esattezza le domande del Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo della professione medica o della professione odontoiatrica dell'Ordine, e le risposte del sanitario.

7. È facoltà del sanitario riservarsi, entro sette giorni successivi, di presentare controdeduzioni per iscritto di risposta alle domande poste dal Presidente della suddetta Commissione o ad integrazione di quanto già dichiarato.

8. Il Presidente di Albo invia quindi gli atti istruttori ed il verbale alla competente Commissione a cui spetta decidere se aprire il procedimento disciplinare o disporre l'archiviazione, ovvero affidare al Presidente il mandato di esperire ulteriori indagini.

9. Se l'organo collegiale ritiene di dovere aprire il procedimento nei confronti del sanitario, il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:

a) la menzione circostanziata degli addebiti con l'indicazione esatta della norma deontologica o di legge violata;

b) il termine non inferiore a venti giorni, e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale lo stesso può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento al giudizio disciplinare e produrre le proprie deduzioni scritte;

c) L'indicazione del luogo, giorno, ed ora del giudizio disciplinare;

d) L'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza.

e) L'indicazione che può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico.

10. Nel caso di richiesta del Ministero della Salute, la Commissione professionale competente ha l'obbligo di dare inizio al procedimento disciplinare non potendosi avvalere del potere discrezionale di archiviazione.

11. Quanto sopra, analogamente, si estende alla richiesta del Procuratore della Repubblica

Art.40 - Il Giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare

1. Il giorno fissato per la celebrazione del procedimento disciplinare, il Presidente di Albo invita il relatore a procedere all'esposizione dei fatti addebitati e delle circostanze emerse dall'istruttoria.

2. Si prosegue, successivamente, a sentire il sanitario che deve comparire personalmente o, se ritiene, farsi assistere da un avvocato o da un consulente tecnico che devono limitare i loro interventi solo a questioni procedurali o tecniche.

3. Conclusa la trattazione orale, l'incolpato e chi lo assiste, vengono invitati ad allontanarsi, per consentire alla Commissione di riunirsi in camera di Consiglio e di assumere la propria decisione.

Art.41 - Validità Delle Sedute Delle Commissioni di Albo

1. Per la validità della riunione della Commissione di albo è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti della medesima Commissione.

2. La Commissione di Albo, ove non esaurisca i lavori nella seduta per la quale è stata convocata, per il principio di unicità del giudice, rimane immutata nella composizione del collegio giudicante fin all'esaurimento dei propri lavori.

3. La decisione inerente il procedimento disciplinare è presa a voto palese, a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente di Commissione di Albo.

4. Le sedute delle Commissioni di Albo non sono pubbliche, si svolgono, di regola, presso la sede sociale dell'Ordine e non possono assistere componenti diversi da quelli della Commissione.

Art.42 - Verbalizzazione dell'Organo disciplinare

1. Della seduta dell'Organo Collegiale per l'esame del procedimento disciplinare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nel quale sono riportati, ai sensi dell'art.46 del D.P.R.221/50, il giorno, mese e anno della seduta, i nomi dei componenti dell'organo disciplinare intervenuti, i giudizi esaminati, i fatti addebitati, le prove assunte, il provvedimento adottato e il dispositivo delle decisioni assunte in merito a ciascun procedimento.

2. L'atto formale della Decisione, sottoscritta dal Presidente della Commissione di Albo e dall'Estensore, va redatta separatamente dal verbale e non necessariamente contestuale, e deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, ed il dispositivo.

3. Il provvedimento viene pubblicato mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria della Commissione che provvede, tramite il segretario dell'Ordine, a notificare, attraverso raccomandata a.r., o messo comunale o ufficiale giudiziario, o posta certificata (PEC) all'interessato, copia conforme all'originale.

4. Dell'esito del giudizio disciplinare viene data, dal Presidente dell'Ordine, comunicazione, a mezzo di raccomandata a.r., o posta certificata (PEC) al Ministero della Salute e al Procuratore della Repubblica.

5. Le decisioni adottate dalle commissioni di Albo devono essere trasmesse, a cura del Presidente dell'Organo disciplinare, al Consiglio Direttivo per la presa d'atto.

Art 43 - Sanzioni Disciplinari

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 221/50, le sanzioni disciplinari possono consistere in:

- a) avvertimento, cioè la diffida rivolta al colpevole a non ricadere nuovamente nella mancanza commessa;
- b) Censura, che costituisce una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- c) Sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi salvo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 221/50;
- d) Radiazione dall'Albo, pronunciata contro l'iscritto quando con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria;
- e) Il Sanitario radiato dall'Albo può essere riscritto, dove risulti che lo stesso abbia tenuto irreprensibile condotta, purché trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, nel caso di condanna penale, sia avvenuta la riabilitazione.

2. La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.

3. Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
- c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva prevista dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

4. La radiazione nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

5. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

- a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
 - b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
 - c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
 - d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
 - e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
6. La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
7. Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
8. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42 del dpr 221/50, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
9. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.

Art.44 - Esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo quando siano trascorsi 30 giorni dalla notifica. Entro tale termine il Sanitario può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo di giurisdizione speciale istituito presso il ministero della Salute..
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad esclusione di quelli per i quali la legge prevede la sospensione o la radiazione di diritto.
3. Le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione.
4. I provvedimenti, di sospensione o di radiazione, allorché definitivi, vanno comunicati a tutti gli Ordini provinciali alle autorità e agli enti di cui all'art.2 del DPR 221/50.

Art. 45 - Prescrizione dell'azione disciplinare

1. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art.51 del DPR 221/50, è di cinque anni e decorre:
 - a) per la violazione della norma deontologica, dal momento in cui si è avuta conoscenza dei fatti;

b) per la condanna penale, qualora l'Ordine non abbia dato inizio ugualmente all'azione disciplinare, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2. Il termine di prescrizione si interrompe quando il procedimento disciplinare regolarmente avviato venga sospeso dalla Commissione di Albo, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale per la rilevanza nel giudizio disciplinare.

Art 46 - Incidenza del procedimento penale su quello disciplinare

1. L'Ordine nell'ambito della propria autonomia, ai sensi della legge 97/2001, può procedere disciplinarmente a carico di quei sanitari nei cui confronti è pendente un procedimento penale. Fatti irrilevanti in sede penale possono essere invece ritenuti idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare.

2. Motivi di opportunità, fra cui rientrano l'interruzione dei termini di prescrizione, possono indurre l'Ordine ad aprire il procedimento disciplinare deliberando la contestuale sospensione dello stesso, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza.

3. La sospensione non si applica nei confronti del sanitario a carico del quale siano state applicate misure di sicurezza o di confino di polizia o l'ammonizione.

CAPO VIII

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 47 - Collegio Dei Revisori Dei Conti

1. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi diversi dai componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente, aventi i requisiti di cui al comma 1), viene nominato dal Consiglio Direttivo, a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato sul sito dell'ordine e contestuale comunicato stampa.

3. Esso dura in carica quattro anni coincidenti con gli organi di amministrazione attiva e disciplinari dell'Ordine.

4. È convocato e presieduto dal Presidente.

5. La seduta d'insediamento dell'Organo è indetta dal Presidente.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità gestionale, amministrativa e contabile dell'Ordine e svolge i compiti previsti dall'art. 2403 eseguenti del codice civile, per quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.

6. Il C.R.C. vigila sull'osservanza della legge sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile con l'espressione obbligatoria di pareri sugli atti deliberativi riguardanti la proposta del C.D. all'Assemblea degli Iscritti inerente il bilancio di previsione e le eventuali proposte di variazione adottate nel corso dell'esercizio, il Conto Consuntivo, la contrazione di mutui, la ricognizione e il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la alienazione dei crediti per inesigibilità e il riconoscimento formale dei debiti e ogni altro adempimento previsto dalle vigenti normative, effettua i controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli a custodia.

7.I Membri del Collegio possono procedere a richieste di chiarimenti edocumentazioni, controlli e ispezioni anche individualmente, nel rispetto delleregole fissate dalle leggi e dai regolamenti.

8.I Revisori possono assistere alle sedute del C.D. a tal fine copia dellaconvocazione dello Stesso è inviata ai membri del collegio nei termini e con lemodalità previste per i componenti dell'Organo di amministrazione.

9.Il membro supplente del collegio può altresì essere chiamato, su invito delPresidente dell'Ordine, ad assistere alle sedute del C.D.- Allo Stesso, su invito del Presidente dei Revisori, può essere richiesto dicoadiuvare i membri effettivi nell'ambito delle funzioni di controllo.

10.Il Collegio, nel rispetto del quadro normativo e nell'ambito della propriaautonomia stabilisce la cadenza e le modalità delle proprie riunioni e le relativeregole di funzionamento.

11.I verbali del collegio sono trasmessi al Presidente dell'Ordine e trascrittinell'apposito registro.

CAPO IX

Disposizioni finanziarie e transitorie

Art.48 - Esercizio finanziario, bilancio di previsione e Conto Consuntivo

1.L'esercizio finanziario dell'Ordine si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.Il bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo sono adottati dal ConsiglioDirettivo e, accompagnati dal parere dei Revisori dei Conti, approvati dall'Assemblea degli Iscritti entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

3.Qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'iniziodell'esercizio cui si riferisce, il Consiglio Direttivo può autorizzare, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio adottato dal Consiglio Direttivo, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. -49 entrata in vigore

1.Il presente regolamento verrà modificato o integrato in caso di modifiche alquadro normativo di riferimento.

2.Le decisioni afferenti fattispecie non previste dal presente regolamentocompetono al Presidente sentito il Consiglio Direttivo dell'Ordine.

3. Esso entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua adozione daparte del Consiglio e, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950, sarà inviato alla Federazione per la sua approvazione .